



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808466  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 62 TFT 05

### DEL 19 SETTEMBRE 2017

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Sandro Geraci, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carmelo Franco, nella riunione del giorno 19 settembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 51/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
A.S.D. Parmonval (Pa)

La Procura Federale con nota 13660/1141pfi16-17CS/MB/sds ha deferito a questo Tribunale Federale la società indicata in epigrafe, chiamata a rispondere della violazione di cui all'art. 4 co. 2 C.G.S., per aver il Sig. Edmondo Tamajo, soggetto svolgente attività all'interno e/o nell'interesse della società A.S.D. Parmonval, violato gli artt. 1bis co. 1 - 5 e 5 co. 2 C.G.S. tenendo un comportamento contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e rendendo dichiarazioni lesive nei confronti del Presidente del C.R.A. Sicilia Sig. Michele Cavarretta.

Il deferimento trae origine da una segnalazione del Presidente della L.N.D. C.R. Sicilia del 4.5.17, con allegata nota del Presidente C.R.A. Sicilia Sig. Michele Cavarretta, con la quale venivano denunciate le dichiarazioni rilasciate da tale Edmondo Tamajo e pubblicate sul portale web sportivo Goalsicilia.it .

All'odierna udienza la società deferita non è comparsa né ha fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso, previa applicazione della sospensione dei termini procedurali al presente procedimento, applicarsi alla società deferita l'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, in ordine a quanto rilevato dalla Procura Federale, osserva quanto segue:

- Il termine di giorni novanta posto dall'art. 34 bis C.G.S. (e dall'art. 38 del Codice di Giustizia del CONI) per la pronuncia della decisione di primo grado è pacificamente un termine perentorio (vedasi la costante giurisprudenza endofederale e del CONI);
- Tanto premesso si tratta di stabilire se il decorso del termine poteva essere sospeso per l'effetto dell'applicazione della "*sospensione feriale dei termini*" in assenza di una espressa norma federale.
- Questo Tribunale ritiene, in aderenza a quanto stabilito dal Collegio di Garanzia del Coni ( vedi decisione n.34/2017) che l'istituto della sospensione feriale dei termini sia un istituto di carattere generale del processo civile, norme alle quali fare riferimento giusto il rinvio dell'art. 2 del Codice di Giustizia del Coni in relazione al comma 2 dell'art. 1 del C.G.S. il quale dispone che "*per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva*";
- In particolare tale istituto è disciplinato, nel diritto processuale civile dalla legge 7 ottobre 1969 n.742, come modificata dal d.l. 12 settembre 2014 n.132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n.162;

- Infatti non può esservi dubbio alcuno che, (quando il legislatore italiano dispone all'art.1 della citata legge n.742 del 1969 che *"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione"* e che, *"ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*), detta disposizioni generali del processo che possono ritenersi applicabili, in assenza di diversa previsione, anche ai giudizi che si tengono davanti agli organi di giustizia sportiva, per effetto del richiamo contenuto nel già citato art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia del Coni;
- A sostegno di tale interpretazione soccorre la copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale dalla quale emerge con nettezza che di tale disposizione si è sempre e costantemente data una lettura in termini ampi e comprensivi, propri, per l'appunto, delle norme o principi generali;
- Per cui in ragione di quanto sopra si ritiene che al presente procedimento, in assenza di una precisa norma federale che disponga il contrario, vada applicata la sospensione dei termini processuali non rivestendo, per sua intrinseca natura, alcuna natura urgente.
- Nel merito, accertato che il sig. Edmondo Tamajo è stato riconosciuto responsabile di quanto addebitatogli dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico giusta decisione pubblicata sul C.U. n.69 del Settore Tecnico del 18/09/2017, consegue, pertanto, a tale condanna la responsabilità oggettiva della Società deferita, atteso che questi era soggetto comunque riconducibile a quest'ultima ex art. 1 bis comma 5 del C.G.S., con la conseguenza che la stessa deve soggiacere alla sanzione così come richiesta dalla Procura Federale e come determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica alla Soc. A.S.D. PARMONVAL l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alle parti deferite ai sensi dell'art. 35 co. 4.1 e 38 co. 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 607/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. THEA CALCIO ACQUEDOLCI

Sig. MARANO CONO (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Thea Calcio Acquedolci)  
 Sigg. Alessio Benedetto Catalfamo, Rosario Di Giorgio, Antonino Marano, Giuseppe Pirrello, Pietro Rossello, Claudio Russo, Gianluigi Santostefano, Salvatore Venuto, Giuseppe Santostefano, Giuseppe Brunello, Carino Di Carlo, Salvatore Freni, Salvatore Lo Cicero, Gianluca Lorello, Giuseppe Merlo, Santi Galati Sardo, Giuseppe Frusteri, Gaetano Sanfica, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3<sup>a</sup> Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 24/07/2017 proc. 714/805 pfi 16-17 GC/MB/vdb, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 400,00 a carico della società U.S.D. Thea Calcio Acquadolci;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del tesserato deferito sig. Cono Marano;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Alessio Benedetto Catalfamo, Rosario Di Giorgio, Antonino Marano, Giuseppe Pirrello, Pietro Rossello, Claudio Russo, Gianluigi Santostefano, Salvatore Venuto, Giuseppe Santostefano, Giuseppe Brunello, Carino Di Carlo, Salvatore Freni, Salvatore Lo Cicero, Gianluca Lorello, Giuseppe Merlo, Santi Galati Sardo, Giuseppe Frusteri, Gaetano Sanfica.

Il Tribunale Federale Territoriale, per quanto attiene le parti deferite rileva la responsabilità di queste ultime, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società U.S.D. Thea Calcio Acquadolci
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Cono Marano
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Alessio Benedetto Catalfamo, Rosario Di Giorgio, Antonino Marano, Giuseppe Pirrello, Pietro Rossello, Claudio Russo, Gianluigi Santostefano, Salvatore Venuto, Giuseppe Santostefano, Giuseppe Brunello, Carino Di Carlo, Salvatore Freni, Salvatore Lo Cicero, Gianluca Lorello, Giuseppe Merlo, Santi Galati Sardo, Giuseppe Frusteri, Gaetano Sanfica.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 608/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ATLETICO CORLEONE

Sig. PLACIDO PATERNOSTRO (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Corleone)

Sigg. Emanuele Sinatra, Salvatore Russo, Giovanni La Spisa, Emanuele Cammarata, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1<sup>a</sup> Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 25/07/2017 proc. 850/806 pfi 16-17 GC/MB/vdb, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Atletico Corleone;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del tesserato deferito sig. Placido Paternostro;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Emanuele Sinatra, Salvatore Russo, Giovanni La Spisa, Emanuele Cammarata.

Il Tribunale Federale Territoriale, per quanto attiene le parti deferite rileva la responsabilità di queste ultime, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.S.D. Atletico Corleone;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Placido Paternostro;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Emanuele Sinatra, Salvatore Russo, Giovanni La Spisa, Emanuele Cammarata.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 609/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. POL. MONTAGNAREALE

Sig. ANTONIO SIDOTI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Pol. Montagnareale)

Sigg. Angelo Costanzo, Luigi Lonoce, Antonino Masi, Natalino Orlando, Samuele Lisciandro, Francesco Petralia, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1ª Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 26/07/2017 proc. 907/1183 pfi 16-17 GC/MB/lm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli

obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 450,00 a carico della società A.S.D. Pol. Montagnareale;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Antonio Sidoti;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Angelo Costanzo, Luigi Lonoce, Antonino Masi, Natalino Orlando, Samuele Lisciandro, Francesco Petralia.
- Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a carico della società A.S.D. Pol. Montagnareale;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Antonio Sidoti;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. già Angelo Costanzo, Luigi Lonoce, Antonino Masi, Natalino Orlando, Samuele Lisciandro, Francesco Petralia già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 610/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

S.C.D. COLLESANO

Sig. GAETANO DUCA (Presidente all'epoca dei fatti della S.C.D. Collesano)

Sigg. Daniele Città, Stefano Peri, Vincenzo Fiasconaro calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 2ª Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 31/07/2017 proc. 1043/822 pfi 16-17 GC/MB/vdb, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto

pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 250,00 a carico della società S.C.D. Collesano;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del tesserato deferito sig. Gaetano Duca;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori sigg. Daniele Città, e Vincenzo Fiasconaro;
- squalifica per una giornata a carico del calciatore Stefano Peri.

Il Tribunale Federale Territoriale, per quanto attiene le parti deferite rileva la responsabilità di queste ultime, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a carico della società S.C.D. Collesano;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Gaetano Duca;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Daniele Città, Stefano Peri e Vincenzo Fiasconaro.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 611/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ATLETICO TRAPPETO (oggi A.S.D. DON BOSCO PARTINICO BOTRA)

Sig. CAMILLO MARINO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Atletico Trappeto)

Sigg. Leonardo Costante Nobile, Giovanni Giamo, Filippo Martucci, Gioacchino Ragona, Abdessamad Daqoune, Damiano Guida, Girolamo Bacarella, Francesco Caruso, Gaetano Palazzolo, Gabriele Vetrano, Antonino Celestra, Marco Ventimiglia, Pietro Ventimiglia, Giovanni Cotino, e Christian Bronzino calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1<sup>a</sup> Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 25/07/2017 proc. 770/821 pfi 16-17 GC/MB/gb, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Don Bosco Partinico Botra già A.S.D. Atletico Trappeto;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito sig. Camillo Marino;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giovanni Giamo, Filippo Martucci, Giocchino Ragona, Abdessamad Daqoune, Girolamo Bacarella, Antonino Celestra, Marco Ventimiglia, Pietro Ventimiglia, Giovanni Cotino;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti sigg. Gabriele Vetrano, Francesco Caruso, Gaetano Palazzolo, Damiano Guida, Leonardo Costante Nobile, Christian Bronzino.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 600,00 (seicento/00) a carico della società A.S.D. Don Bosco Partinico Botra già A.S.D. Atletico Trappeto;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del sig. Camillo Marino;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. già tesserati per la società Leonardo Costante Nobile, Giovanni Giamo, Filippo Martucci, Giocchino Ragona, Abdessamad Daqoune, Damiano Guida, Girolamo Bacarella, Francesco Caruso, Gaetano Palazzolo, Gabriele Vetrano, Antonino Celestra, Marco Ventimiglia, Pietro Ventimiglia, Giovanni Cotino, e Christian Bronzino già tesserati per la Società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19 settembre 2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**



